

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Nr. Progr. **77**
Data **25/10/2012**
Seduta NR. **13**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 25/10/2012

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **25/10/2012** alle ore **20:00** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	N	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	N	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 19</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>			

Assenti giustificati i signori:

MALAGUTI FIORENZO, DE FRANCESCHI LUCIANA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, CASTELLUCCI CARLO, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, **VERONESI GIAMPIERO** invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CANNONE TIZIANA, ROMA ANNALISA, MARCHESINI LORIS.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- l'articolo 13, comma 12 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale stabilisce che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31 ottobre 2012;

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 76 di questa stessa seduta con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, approvato con la precedente deliberazione consiliare n. 41 del 04.05.2012;

Considerato che l'art. 2 del Regolamento sopra citato, così come modificato, prevede tra le assimilazioni all'abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché risulti non locata, assoggettandola alla stessa aliquota e alle stesse detrazioni deliberate per l'abitazione principale;

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 04.05.2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012 ai fini IMU;

Ritenuto di modificare l'aliquota prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, da 0,46% a 0,40%, lasciando invariate le altre aliquote e detrazioni;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 04.05.2012 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il periodo 2012/2014”;

Dato atto che, in base alle stime del gettito IMU effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell'Interno attraverso il proprio sito istituzionale ed alle stime IMU effettuate da questo Comune sulla base degli incassi della prima rata di acconto e delle aliquote e detrazioni deliberate e in corso di approvazione con il presente atto, è garantita l'invarianza di gettito complessivo tra le risorse IMU e le risorse attribuite dallo Stato ed il conseguente equilibrio del Bilancio dell'esercizio 2012;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 17 ottobre 2012 come da verbale in atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19.10.2012 e pervenuto al protocollo n. 19403 del 22.10.2012;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Monari**, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 19997;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 19 componenti

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di modificare l'aliquota prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, da 0,46% a 0,40%, con effetto dal 01.01.2012;
- 2) Di stabilire che l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata, per effetto dell'assimilazione all'abitazione principale prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, è assoggettata all'aliquota dello 0,40% e alle detrazioni previste per l'abitazione principale, con effetto dal 01.01.2012;
- 3) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni, in vigore dal 01.01.2012 sono riepilogate nell'allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che, in base alle stime del gettito IMU effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla conseguente revisione delle assegnazioni di risorse statali comunicate dal Ministero dell'Interno attraverso il proprio sito istituzionale ed alle stime IMU effettuate da questo Comune sulla base degli incassi della prima rata di acconto e delle aliquote e detrazioni deliberate, è garantita l'invarianza di gettito complessivo tra le risorse IMU e le risorse attribuite dallo Stato ed il conseguente equilibrio del Bilancio dell'esercizio 2012;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ALIQUEUTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

- **aliquota pari allo 0,40 per cento** per l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e per le seguenti assimilazioni previste dal Regolamento comunale IMU;
 - l'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza dall'abitazione in questione a istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - l'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- **aliquota pari allo 0,10 per cento** per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;
- **aliquota pari allo 0,40 per cento** per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- **aliquota pari allo 0,20 per cento** per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute da soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00 con la presenza di un figlio disabile grave a carico fiscale, residente nell'alloggio in oggetto, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
L'anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello d'imposizione IMU e di applicazione dell'aliquota ridotta;
- **aliquota pari allo 0,70 per cento**, di cui 0,38 per cento quota riservata allo Stato, per l'abitazione e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, locata a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato dalle Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
- **aliquota pari allo 0,86 per cento**, di cui 0,38 per cento quota riservata allo Stato, per i terreni agricoli;
- **aliquota pari allo 1,06 per cento**, di cui 0,38 per cento quota riservata allo Stato, per le abitazioni a disposizione, così come definite da regolamento;
- **aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento**, di cui 0,38 per cento quota riservata allo Stato, per tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nei punti precedenti;

Il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte o agevolate, esclusi i casi per i quali è previsto l'obbligo della presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione, conforme ai modelli predisposti dal Comune, entro il termine di pagamento del saldo IMU del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. negli anni precedenti sono ritenute valide anche per l'Imposta municipale propria (I.M.U.) nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo.

All'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, si applica la detrazione di euro 200,00 da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00.

La detrazione di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 77 del 25/10/2012

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 18/10/2012 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 18/10/2012 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 25/10/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 30/10/2012